

**“EL MARTILLO SOBRE EL ANIMA”: FILIPPO II E LA BOLLA IN  
COENA DOMINI NELL’ITALIA SPAGNOLA TRA  
RELIGIONE E SOVRANITÀ (1568-1570)**

*Massimo Carlo Giannini*  
(Università di Pavia)

**I**l conflitto che la pubblicazione della bolla *In Coena Domini* nella redazione promulgata da Pio V, scatenò negli anni 1568-1570 tra la Santa Sede e la Monarchia spagnola, documenta in modo efficace l’ormai profonda divaricazione in atto fra gli obiettivi della politica pontificia posttridentina e le esigenze del governo dei sudditi negli Stati di colui che si presentava come il massimo difensore della cattolicità, Filippo II di Spagna.

Come è noto, nel corso del basso Medioevo, la *In Coena Domini* si era andata configurando come uno dei principali strumenti giuridici nelle mani della Chiesa per la rivendicazione e per la difesa della sua giurisdizione e immunità. Non sembra tuttavia che la pubblicazione della bolla avesse avuto carattere men che episodico e che i suoi dettami avessero trovato un’applicazione più che sporadica al di fuori dei confini dello Stato pontificio<sup>1</sup>. Le cose erano però destinate a cambiare con Pio V, intenzionato a utilizzare questa bolla in tutte le sue potenzialità quale strumento di affermazione o di riaffermazione dell’autorità della Chiesa nell’intero mondo cattolico.

Nonostante le gravi tensioni scaturite a livello politico dalla volontà di quel pontefice e di parte dell’episcopato di diffondere e dare attuazione ai canoni della *In Coena Domini* siano stati letti prevalentemente alla luce dei noti contrasti giurisdizionali tra autorità laiche e gerarchie ecclesiastiche<sup>2</sup>, dalle ricerche condotte e dall’esame di documenti mai utilizzati, è emerso come due fossero gli elementi che determinarono la ferma opposizione di Filippo II alla pubblicazione ed alla messa in esecuzione della *In Coena Domini* nei suoi Stati.

In primo luogo, vi era l’ampia pubblicità accordata alla bolla -allora per la prima volta nel mondo cattolico- garantita e amplificata dal fatto di essere letta nelle chiese non in latino, ma in volgare. Decisione questa che contribuì in misura notevole a diffondere le disposizioni della *In Coena Domini* tra i fedeli e, come vedremo, a mettere in grave difficoltà la Corona nei territori italiani della Monarchia e nella stessa Castiglia. In secondo luogo, la redazione della bolla pubblicata da Pio V metteva di fatto in

discussione un'attribuzione primaria dell'autorità sovrana quale il legittimo esercizio della fiscalità. La posta in gioco non era quindi costituita dalle pur importanti implicazioni giurisdizionali della *In Coena Domini*, quanto dalla rivendicazione da parte del Papato di una suprema potestà in ambito fiscale superiore a quella degli stessi Principi. Una rivendicazione dal sapore teocratico, ormai fuori tempo, destinata inevitabilmente a entrare in rotta di collisione con le esigenze degli Stati cattolici, a partire da quelle del re che si fregiava del titolo di "cattolico"<sup>13</sup>. In particolare, questo contributo si propone di indagare i risvolti che quegli aspri contrasti ebbero soprattutto nei territori italiani della Monarchia, in una sfera assai delicata come quella delle coscienze di viceré e ministri di Filippo II. Si tratta in sostanza di verificare su un terreno che negli ultimi anni è stato al centro di importanti ricerche, in quale misura le vicende della bolla siano riconducibili a un mero scontro giurisdizionale, oppure se essa non finisca per rappresentare una cartina di tornasole dell'ormai evidente frattura tra le aspirazioni teocratiche dei successori di Pietro dell'età posttridentina e la concezione della sovranità su cui si reggeva la Monarchia cattolica.

\* \* \*

Che le intenzioni di Pio V circa la diffusione e la messa in esecuzione della *In Coena Domini* non fossero affatto tranquillizzanti per la Spagna, è testimoniato sin dall'aprile 1566: infatti un dispaccio dell'ambasciatore a Roma, don Luis de Requesens, avvertì Filippo II dell'avvenuta pubblicazione della bolla. Trattandosi di una redazione modificata rispetto al passato, il diplomatico si premurò di trasmetterne copia al sovrano, sottolineando, da un lato, il desiderio del nuovo pontefice di presentarla in forma ufficiale a tutti i sovrani e, dall'altro, il fatto che la Curia era intenzionata a creare, con quello strumento, "grandes escrupolos" alle coscienze degli ufficiali regi<sup>14</sup>.

L'anno successivo si moltiplicarono i segnali di preoccupazione inviati a Madrid dai ministri spagnoli in Italia. Il viceré di Sardegna inviò a corte un dettagliato memoriale circa le novità contenute in numerosi passi della redazione della *In Coena Domini* appena divulgata nell'isola, ritenuti pregiudiziali alla giurisdizione regia. Le ragioni di apprensione per le autorità di quel Regno erano essenzialmente legate ai problemi che il documento pontificio sollevava circa la liceità della tassazione del clero sardo da parte della Corona<sup>15</sup>.

Da parte loro, il viceré di Napoli, don Per Afán de Ribera, duca d'Alcalá, e il Consiglio Collaterale inviarono a Filippo II una lunga missiva, in risposta all'ordine del sovrano di non ostacolare l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, nella misura in cui essa non si fosse rivelata in contrasto con la preminenza regia. I vertici napoletani sottolinearono come Pio V avesse fatto pubblicare nel Regno la *In Coena Domini* senza avere previamente richiesto il regio *exequatur* -cui, per antica consuetudine, erano assoggettati in via preventiva tutti i documenti pontifici- e come, per giunta, la bolla contenesse diversi elementi lesivi per i diritti e la giurisdizione della Corona. In primo luogo, il viceré e il Consiglio Collaterale segnalavano come il III canone della redazione della bolla testé diffusa scomunicasse tutti coloro i quali *in terris suis nova pedagia, seu gabellas imponunt, vel prohibita exigunt*. Rispetto alla versione del 1566, questo canone presentava l'aggiunta di due sole parole, *seu gabellas*, specificazione a prima vista di scarso rilievo, ma che fu invece in grado d'innescare una grave crisi tra la Santa

Sede, da una parte, e la Monarchia spagnola e gli altri Stati cattolici, dall'altra. Così infatti commentavano il canone incriminato i vertici napoletani:

*questo capitolo non può di giustizia, né deve comprendere la Maestà Vostra, la quale in questo Regno è Principe supremo, et habet iura regalia, et imperij, per lo che la Maestà Vostra, et i suoi ministri non si devono comprendere nella detta Censura, essendo preheminenza reale de imponere, o dar licenza che se impongano gabelle fra laici, et non a clerici, né chiese, né persone ecclesiastiche come è cosa tanto chiara per disposizione canonica, come civile, et è sempre stato costumato, et osservato, che la Città et terre di questo Regno per supplire alli pagamenti fiscali ordinarij, et extraordinarij, et donativi, et altri pesi, et debito che tengono hanno imposto fra di loro gabelle,*

con la debita licenza del viceré e del Collaterale, nonché facendo sempre salva l'esenzione di forestieri, chierici, chiese e persone ecclesiastiche. Ora però, interpretando "sinistramente" questo passo della bolla, l'arcivescovo di Matera aveva impedito la confessione e l'assoluzione degli uomini della terra di Miglionico, dal momento che costoro avevano imposto alcune gabelle necessarie a far fronte alla imposizioni fiscali ordinarie e straordinarie della Corona, "con detrimento, et pericolo delle anime di quella terra, et scandalo del popolo". Si profilava in sostanza il serio pericolo che, in virtù della *In Coena Domini*, le autorità ecclesiastiche si opponessero all'esazione delle gabelle finendo così per impedire alle comunità di pagare alle regia Camera le imposte ordinarie e straordinarie, dal momento che gran parte di esse reperiva proprio in questa maniera il denaro necessario a tale scopo.

Gli altri punti della bolla sui quali le massime autorità del Regno di Napoli richiamarono l'attenzione del sovrano erano la scomunica per coloro che impedivano l'esportazione di grani verso lo Stato della Chiesa e soprattutto l'annosa questione dell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica che stava ormai assumendo dimensioni sempre più serie<sup>65</sup>.

A ogni modo, il vero e proprio conflitto politico e diplomatico tra Spagna e Santa Sede ebbe inizio nella primavera del 1568. Infatti, nel maggio di quell'anno, il nuovo ambasciatore di Filippo II a Roma, don Juan de Zúñiga scrisse al Requesens, suo fratello e predecessore nell'incarico, che la *In Coena Domini* appena pubblicata conteneva "tres o quatro clausolitas en que derriba la Monarquia y todo quanto el Consejo y Chancillerias hacen" in virtù della prerogativa regia della *retención de bulas*, grazie alla quale il Consiglio di Castiglia poteva bloccare la diffusione di bolle e brevi papali ritenute lesive dei diritti della Corona<sup>66</sup>. Inoltre, informando della questione il duca d'Alburquerque, governatore dello Stato di Milano, lo Zúñiga sottolineò come Pio V avesse ordinato ai prelati e ai generali degli Ordini religiosi di fare in modo che i confessori sottoposti alla loro autorità non assolvessero coloro che fossero incorsi nelle censure della bolla. Tale mossa non fu affatto bene accolta dagli ambasciatori degli Stati cattolici accreditati presso la Santa Sede. Con una fiammata di acredine anticuriale, il diplomatico spagnolo osservò che, se coloro i quali spingevano il pontefice a simili atti fossero stati animati dal suo medesimo santo zelo, lo avrebbero consigliato ben diversamente: tuttavia

*es mercaderia en que hallan mil ganancias poniendo al papa en debates con los*

*principes y persuadiendole que rreformen estas cosas y no comience por las de aqui como se avrian de hazer y ansi se estan estas como antes*<sup>98</sup>.

Nel frattempo, la situazione nel Regno di Napoli cominciava a diventare incandescente. Di fronte alla nuova ampia diffusione data alla *In Coena Domini* dalle gerarchie ecclesiastiche, le autorità di governo richiamarono con insistenza l'attenzione di Filippo II sul fatto che proprio nel testo della bolla si concretava l'inconciliabilità della difesa delle prerogative sovrane con il sostegno alla giurisdizione ecclesiastica che da Madrid si continuava invano a raccomandare. Ancora una volta, infatti, la diffusione della bolla priva di *exequatur* finiva per ledere in maniera gravissima i diritti della Corona. In particolar modo, i vertici napoletani sottolineavano come il XIII canone mirasse ad annullare l'insieme dei privilegi spettanti ai sovrani di Sicilia in ambito ecclesiastico -in virtù della legazia papale loro conferita per quel Regno- raccolti nella cosiddetta monarchia sicula. Per quel che riguardava invece il problema delle gabelle -originato dalla formulazione di quello che, nella redazione del 1568 era divenuto il IV canone- il duca d'Alcalá si augurava che la questione potesse considerarsi chiusa, avendo egli dato licenza alle università del Regno di Napoli d'importarle, salvaguardando l'esenzione delle istituzioni e delle persone ecclesiastiche<sup>99</sup>.

Tuttavia tale ottimismo era destinato a rivelarsi sin troppo prematuro. Infatti, oltre a diversi incidenti con le autorità ecclesiastiche in materia giurisdizionale, il duca d'Alcalá fu costretto a segnalare a Filippo II come il nunzio a Napoli e il visitatore apostolico del Regno avessero notificato il contenuto della bolla a tutti i confessori di Napoli -e segnatamente a quelli del medesimo viceré e dei reggenti del Collaterale- ordinando loro di non assolvere i penitenti che fossero incorsi nelle censure in essa fulminate. Oltre al deliberato rifiuto di sottostare al regio *exequatur*, era giunta anche notizia al duca che il nunzio aveva dichiarato come

*s'imponeno gabelle assai, perché non vadano vittuaglie a Roma, et questo -scriveva il viceré- allude al capitolo In Coena Domini, per lo quale si scomunicano quelli che impediscono lo andare delle vittuaglie a Roma lo che saria grandissimo danno al patrimonio di Vostra Maestà exige per la extrattione delle vittuaglie, et vini*<sup>100</sup>.

Ancor più gravi, se possibile, erano i problemi causati dal divieto d'imporre nuove gabelle. Il duca d'Alcalá aveva creduto di risolvere i dubbi originati dalla *In Coena Domini* rassicurando i prelati del Regno intorno all'effettiva esenzione del clero. Invece la diffusione del testo della bolla era valsa a bloccare una delicata operazione fiscale e annonaria dell'amministrazione della capitale. Infatti gli eletti della capitale chiesero il parere di alcuni teologi intorno alla liceità di una nuova gabella sulla farina. Tuttavia il viceré, informato della cosa, intimò agli amministratori napoletani di astenersi da un simile atto, poiché non sussisteva alcun motivo di "escrupolo". Dal momento, però, che alcuni insistevano in tal senso, il duca d'Alcalá preferì che per il momento si soprassedesse all'introduzione della gabella, piuttosto che accettare una così plateale messa in questione del diritto regio di autorizzare l'imposizione di nuove gabelle<sup>101</sup>.

Nel corso dell'estate del 1568, la situazione si andò ulteriormente complicando: l'ambasciatore spagnolo a Roma informò infatti il duca d'Alcalá della disponibilità del pontefice a dichiarare che il punto della bolla in cui si proibiva "la imposition y la exis-

tencia de las gravezas assi en el estado de Milano, como en este Reyno” - e si noti come questo canone rappresentasse agli occhi dei ministri spagnoli un attacco esplicito ai diritti del re cattolico- non doveva intendersi in riferimento a quelle “que estavan puesta [*sic*] sino por aquellas que hubieren de imponer”. Ad avviso del viceré di Napoli, accettare una siffatta dichiarazione avrebbe implicato il riconoscimento di una suprema potestà papale in tema di esercizio della fiscalità regia, a grave detrimento dell'autorità della Corona. Invitò perciò l'ambasciatore a Roma a non procurare alcun breve che la contenesse

*porque aqui se haran exeguir las gravezas impuestas y las que en adelante se impondran, no obstante qualquiera contradicion u orden de Su Santd o prelados exceptuando clerigos y Higlesias y otras personas eclesiasticas en las cosas que asia agora no han contribuido*<sup>12</sup>.

Uno degli aspetti fondamentali che rendevano del tutto inaccettabile il tentativo di dare la più ampia diffusione e applicazione alle disposizioni della bolla nei territori della Monarchia asburgica era quindi legato al carattere teocratico della rivendicazione da parte del pontefice di una suprema potestà regolatrice in un ambito, quale quello della fiscalità, che era ormai da tempo una delle attribuzioni esclusive della sovranità dei Principi.

A Milano, la pubblicazione della *In Coena Domini* s'inserì nel contesto del durissimo conflitto giurisdizionale in atto da tempo tra l'arcivescovo, il cardinale Carlo Borromeo, e i vertici dello Stato, ossia governatore e Senato<sup>13</sup>. Il 6 giugno 1568, giorno di Pentecoste, il vicario arcivescovile Giovanni Battista Castelli -in assenza del Borromeo- fece leggere la bolla nella sua traduzione in volgare durante la messa solenne nel Duomo, alla presenza del governatore, del Senato e delle massime magistrature dello Stato. Il Senato, colto alla sprovvista, minacciò addirittura di abbandonare la chiesa nel bel mezzo della funzione. Nei giorni successivi si verificarono aspri scambi di accuse tra il duca d'Albuquerque e il Senato che si rimproverarono a vicenda di essersi recati alla cerimonia religiosa nella cattedrale essendo già al corrente delle intenzioni dell'autorità ecclesiastica di sfidare la giurisdizione del re. La lettura pubblica del testo della bolla causò a Milano un notevole scompiglio: come scrisse il vicario generale, “nella città è gran rumore, perché il Papa non vuole che si pongano nuovi Dazi”<sup>14</sup>.

Una volta rientrato a Milano, il cardinale Borromeo si trovò pertanto ad affrontare una situazione in pieno fermento. Il prelado era perfettamente conscio del fatto che due erano i punti della bolla maggiormente invisi al Senato: da una parte, il sostanziale annullamento dell'indulto con cui Leone X, nel 1518, aveva stabilito che i sudditi lombardi, laici ed ecclesiastici, non potevano essere citati dai tribunali romani, eccetto che in alcuni casi specifici<sup>15</sup>; e, dall'altra, la questione delle gabelle “che molti di questi Officiali si fanno scrupolo di conscientia a riscuoterle”. Benché il Borromeo ritenesse che le autorità milanesi avrebbero potuto ottenere facilmente dal papa una dichiarazione secondo cui “il popolo la interpreti [*scilicet* la bolla] un puoco più a favor suo di quel che è veramente, massime in quei primi giorni che fu publicata”, gli scrupoli di coscienza degli ufficiali regi nel riscuotere le imposte rappresentavano per le autorità di governo un pericoloso campanello d'allarme<sup>16</sup>.

Tali scrupoli non vanno infatti sottovalutati. E' esemplare, a questo riguardo, il caso

già menzionato della gabella sulla farina voluta dall'amministrazione della città di Napoli, ma bocciata, con grande disappunto del viceré, ai sensi della *In Coena Domini*, dai teologi che erano stati consultati in proposito<sup>(17)</sup>.

In tale contesto, ben si comprende la ragione delle misure radicali decise da Filippo II per impedire la pubblicazione della bolla nei Regni spagnoli. Il sovrano inviò infatti ai prelati e ai provinciali degli Ordini religiosi disposizioni tassative affinché si astenessero dal pubblicare la *In Coena Domini* e gli facessero pervenire copia di altri documenti papali in proposito<sup>(18)</sup>. In particolare, al centro delle preoccupazioni del re cattolico erano gli ordini di Pio V affinché i confessori non assolvessero i penitenti che fossero incorsi nelle censure comminate dalla bolla. Il provinciale dei gesuiti castigliani si adeguò in modo prudente ma inequivocabile alla volontà del sovrano, informando delle disposizioni di quest'ultimo i rettori dei Collegi sotto la sua autorità e impegnandosi ad avvertirlo nel caso avesse ricevuto ulteriori comunicazioni dal pontefice<sup>(19)</sup>.

Un eloquente documento dei seri timori nutriti dalla corte madrilenana per il carattere potenzialmente destabilizzante della *In Coena Domini* è rappresentato dalle dettagliate istruzioni che Filippo II impartì, alla fine del luglio 1568, a don Luis de Requesens, inviato a Roma per discutere i principali problemi alla base delle tensioni in atto tra la Spagna e la Santa Sede<sup>(20)</sup>. In primo luogo, sarebbe stato compito dell'ambasciatore far presente al papa come la divulgazione della bolla al di fuori dello Stato pontificio costituiva una novità inaccettabile. Infatti

*el hazerse [la pubblicazione] en las provincias [gli Stati italiani del re cattolico] y darse a entender al pueblo no podia dexar de causar muy gran confusion, scandalo e inquietud y [...] quando no huviessse otro exemplo sino la excomunion y censuras que se ponen en la dicha bula in coena domini contra los que ponen nuevos pedagogos, en que Su Sd de nuevo ha añadido gabelas esto solo bastaria siendo assi que conforme a los canones y concilios (de donde se devio de sacar esta clausola) esta excomunion no comprehende las gabelas y pedagogos que con auctoridad de los Principes se imponen, cuyo es proprio y a quien propriamente toca y que es verdaderamente del señorio y suprema regalia y jurisdiccion temporal.*

Del resto, dal momento che nella bolla si comminavano censure senza riportare le parole dei canoni e delle leggi che facevano riferimento all'assenza dell'assenso del Principe, era accaduto che

*no solo el pueblo mas aun hombres mas graves y de letras han querido poner dubda en esta auctoridad de los Principes cerca destas gabelas e imposiciones, diciendo que la dicha bula los comprehende y como la materia en si de gravezas sea tan odiosa y el verdadero seminario y principio de rebeliones y turbaciones.*

Tutto ciò era, agli occhi di Filippo II e dei suoi ministri, "de muy gran perjuizio y perturbacion para la paz publica y quieto bivar" dei sudditi. Tale giudizio racchiudeva una condanna senza appello della *In Coena Domini*, in quanto lesiva non solo dei diritti sovrani, ma addirittura della stessa concordia del corpo sociale e del legame tra il Principe e i suoi sudditi. La presenza nella bolla di clausole dalla formulazione quanto mai generica e oscura era in grado di generare confusione e scandalo tra i sudditi, soprattutto in materie da non lasciare alla loro libera interpretazione, come l'esercizio della tassazione e della giurisdizione regie. Di conseguenza, le censure non avrebbero avuto altra conseguenza che

*poner a los ministros en no buena estimacion y hazer al pueblo juezes si los han de tener o no por incurridos en las censuras, que es de muy gran inconveniente para contener a los vassallos en la subjeccion y obediencia que deven tener a sus superiores.*

Allo stesso modo in cui nelle società cattoliche d'antico regime, il regolare accesso ai sacramenti e, in particolar modo, alla confessione rivestiva ancora un importante valore 'sociale' vi era, ai fini del buon governo dei sudditi, una significativa correlazione tra la proiezione da parte dei ministri del re di un'immagine pienamente rispondente ai requisiti essenziali di moralità ed ortodossia religiosa e la capacità di mantenere nella giusta soggezione i governati<sup>21</sup>.

Erano inoltre oggetto delle pesanti critiche di Filippo II gli ordini papali affinché i confessori negassero l'assoluzione a coloro i quali fossero incorsi nelle censure comminate dalla bolla, in quanto ciò avrebbe causato senza dubbio "confusion perplexidad y scrupolos". Infatti, mentre i confessori si trovavano nell'obbligo di adempiere alle tassative disposizioni papali, essendo impreparati a intendere i giusti privilegi e i legittimi diritti del sovrano, violati dalla *In Coena Domini*, i ministri regi, da parte loro, erano tenuti a difendere scrupolosamente quegli stessi diritti. Risultava quindi cosa del tutto nuova e straordinaria che il pontefice volesse

*meter el martillo sobre el anima para constreñirnos a decaer y soltar nuestros derechos y antigua possession y tomar por su instrumento el juicio de la confesion que es tan sacro sancto y ha de ser tan secreto y sin dificultades<sup>22</sup>.*

A questo riguardo, la reazione della Santa Sede fu particolarmente risentita. In nessun caso essa poteva accettare che il sacramento penitenziale fosse messo sotto accusa dal re cattolico -con una singolare eco delle posizioni dei protestanti- in quanto strumento di controllo delle coscienze a carattere politico. Riaffermando l'obbligo dei confessori di "giudicare delli peccati, et ammonire quelli che fanno contra le leggi divine et ecclesiastice", la Curia papale rispose infatti alle rimostranze spagnole che

*non può già non restar molto ammirata S.S. et aggravata di quelle parole che se gli dicano, che voglia ella servirsi della confessione per martello delle anime, essendo questo modo di parlare di heretici moderni, quali caluniando questo Santissimo Sacramento, lo chiamano inventione humana et carneficina delle coscienze<sup>23</sup>.*

La divaricazione tra le esigenze del governo dei sudditi e l'applicazione dei dettami papali non poteva essere più netta. Tale contrapposizione tra esercizio della sovranità e adempimento delle leggi della Chiesa, aveva ripercussioni particolarmente avvertibili nell'ambito quanto mai delicato delle coscienze di viceré e ministri regi. Tutti costoro erano infatti chiamati a dar prova della loro fedeltà al re cattolico, impedendo la diffusione della bolla incriminata a costo dell'allontanamento dai sacramenti.

D'altro canto, anche i confessori erano al centro di notevoli tensioni e sottoposti alle opposte ragioni dell'obbedienza al pontefice e di quella da prestare al sovrano<sup>24</sup>. Sotto questo profilo, è di grande interesse la testimonianza del gesuita Pedro Saavedra il quale, nel settembre 1568, riferì al generale Francisco de Borja come, negli ambienti del Consiglio di Castiglia, circolasse l'accusa ai membri della Compagnia di essere i veri promotori del conflitto intorno alla *In Coena Domini*. Lo stesso Saavedra sottopo-

se al generale un caso assai significativo. Avendo infatti un membro del Consiglio, suo penitente abituale, richiesto al Saavedra di confessarlo, il gesuita aveva subordinato l'amministrazione del sacramento al fatto che non fosse incappato nelle censure della bolla. Allo scandalo destato da tale gesto e alle rimostranze di un amico del gesuita, uditor del medesimo Consiglio, il Saavedra aveva opposto la considerazione di non poter assolvere il penitente "y que si Su Magd me lo mandase le diria que no entedia [*sic per entendia*] y tenia escrupolo y peccaba mortalmente si tal asbolucion diesse". Tuttavia, pur dichiarando al Borja di essere disposto anche a perdere la testa in nome dell'obbedienza a Dio e al papa, il gesuita si augurava che Pio V imboccasse la via della moderazione in una questione tanto delicata e gravida di incognite<sup>255</sup>.

Ugualmente esemplare è la vicenda che ebbe luogo a Palermo in quegli stessi mesi. Il gesuita Paolo Achille portò all'attenzione del generale Borja due importanti questioni relative alla posizione della Compagnia nella complessa situazione siciliana. La prima era costituita dal dubbio se il fatto che la *In Coena Domini* non fosse stata pubblicata e non fosse stata "esecutoriata" -cioè non avesse ricevuto la sanzione legale delle autorità del Regno, in virtù di quelle stesse prerogative della monarchia sicula che la bolla annullava- ne dovesse condizionare l'effettiva esecuzione. La seconda riguardava la possibilità che il gesuita confessore del viceré -Francisco Fernando d'Ávalos, marchese di Pescara- premesse sul suo penitente affinché acconsentisse alla pubblicazione della *In Coena Domini*, nonostante gli ordini in contrario di Filippo II<sup>261</sup>. Il Borja chiese istruzioni a Pio V sul comportamento che avrebbero dovuto tenere i padri palermitani, sottolineando come il viceré e sua moglie, in occasione della malattia del figlio, si fossero confessati e comunicati presso di loro e che il marchese di Pescara, una volta guarito suo figlio, aveva espresso il desiderio di continuare a giovare dell'assistenza spirituale dei gesuiti. Il Borja, nel colloquio che ebbe a questo riguardo con il pontefice, insistette sull'impossibilità del viceré di rinunciare, anche volendo, alla monarchia sicula, come prescritto dalla *In Coena Domini*. "poiché questo toccarebbe al re, et non al suo ministro".

Tuttavia Pio V, al di là dell'affetto che egli stesso dichiarò di nutrire per la famiglia del marchese di Pescara, oppose a quelle considerazioni la necessità di far osservare le disposizioni della bolla: i gesuiti avrebbero dovuto pertanto riferire al viceré "che sanno quel che contiene la bulla in coena Domini, et che del privilegio del re non sanno che sia tale, che basti per far quel che si fa contra detta bolla". In conclusione, i padri palermitani avrebbero dovuto astenersi dal confessare il marchese di Pescara e altri ministri regi, qualora si fossero resi responsabili di atti contrari alla *In Coena Domini*<sup>271</sup>.

Da parte sua, il viceré rispose alle sollecitazioni papali trasmesse dai gesuiti riaffermando la preminenza dei suoi doveri verso il sovrano, anche a dispetto delle proprie inclinazioni personali: rispose infatti al padre Achille che "luj era christiano et che voleva vivere et morire christiano, ma che questo dipendeva dal Re". Tuttavia siffatta dichiarazione di principio era ampiamente moderata dalla promessa di non compiere alcuna azione contro la bolla. Ciononostante i pareri all'interno della comunità gesuitica di Palermo circa l'opportunità di confessare il viceré rimasero divergenti, anche se lo stesso Achille osservò che la *In Coena Domini* era giunta in Sicilia prima della venuta del marchese di Pescara e che non era stato quest'ultimo a rifiutare di "esecutoriarla"<sup>281</sup>.



A ogni modo, si profilò un tacito accordo tra il viceré e i padri della Compagnia: in cambio dell'impegno del primo a non compiere gesti manifestamente diretti contro la bolla, i secondi avrebbero continuato ad assicurargli l'assistenza spirituale. Questo compromesso dovette apparire a taluni un vero e proprio gioco di equilibrismo. Nel febbraio 1569, il padre Achille preannunciò a Juan Polanco il possibile arrivo a Roma di insinuazioni circa l'operato dei gesuiti, messe in circolazione da non meglio identificati personaggi di rilievo. Confermò peraltro la sostanziale tenuta dell'accordo con il viceré il quale era persino intervenuto in prima persona, dietro segnalazione degli stessi padri della Compagnia, per bloccare le pericolose iniziative di alcuni ministri regi. Che i termini della concreta applicazione da dare alla *In Coena Domini* fossero al centro di valutazioni diverse se non addirittura di autentiche tensioni all'interno della Compagnia di Gesù, è testimoniato dalla presa di posizione del padre Juan Montoya -già fautore dell'opportunità di continuare a confessare il viceré di Sicilia- il quale sostenne che, essendo l'intera *vexata questio* della bolla ancora in discussione tra gli inviati di Filippo II e la Santa Sede, il sovrano non poteva essere privato dell'esercizio dei suoi diritti e che quindi non si sarebbe dovuta negare, in nome della *In Coena Domini*, l'assoluzione a coloro i quali agivano in conformità alla tanto contestata monarchia sicula<sup>299</sup>.

Nella primavera del 1569, a Napoli erano piuttosto diffusi i timori per i problemi che una nuova pubblicazione della bolla avrebbe riproposto, soprattutto in tema di gabelle e di *exequatur*. Tuttavia, al fine di aggirare le misure preventive e repressive adottate dalle autorità di governo, il pontefice ordinò al generale dei francescani di far pervenire copia della *In Coena Domini* del 1569 a tutti i confessori del suo Ordine. Lo stesso duca d'Alcalá ebbe a lamentarsi che tali disposizioni erano giunte anche al guardiano del convento napoletano della Croce, che per giunta ricopriva la delicata mansione di suo confessore<sup>300</sup>.

In effetti l'estrema insoddisfazione del pontefice per la piega che stavano prendendo le cose a Napoli giunse al punto che, stando a un dispaccio dell'ambasciatore spagnolo, Pio V sarebbe arrivato a ventilare la possibilità di togliere a Filippo II l'investitura di quel Regno. Non si deve naturalmente esagerare la portata di tali dichiarazioni: l'irrigidimento delle posizioni -spesso accompagnato da sfoghi personali dei protagonisti- la battaglia sul piano giuridico e le estenuanti trattative facevano tutte parte di un più ampio gioco politico e diplomatico nel quale erano coinvolti la Monarchia spagnola e la Santa Sede. Qualche mese dopo, don Juan de Zúñiga tornò infatti a premere affinché il papa acconsentisse a modificare i punti della *In Coena Domini* ritenuti nocivi alle prerogative e alla giurisdizione regie; in cambio avrebbe potuto ottenere importanti concessioni in altre questioni da Filippo II<sup>301</sup>. Avendo però il papa respinto tale possibilità, il nunzio in Spagna, Giovanni Battista Castagna, fece presente al re cattolico che Pio V si sarebbe visto obbligato a scagliare l'interdetto sul Regno, qualora a Napoli i ministri regi non avessero cessato di ostacolare la pubblicazione della bolla. Tuttavia, allo stesso tempo, il diplomatico pontificio avvertiva il cardinale nipote che la Curia non poteva tirare oltre la corda: Filippo II era profondamente colpito dal fatto che la bolla

*li pregiudica, et da animo alli popoli di ricusare le gravezze, et occasione di sollevarsi, et che li leva molti privilegij che hanno pacificamente posseduto li suoi antecessori; et più non credo che sia per permettere quietamente che questa bolla sia pubblicata almeno così formiter stampata nelle porte delle chiese, et negli Pulpiti, se ben li duole assai ogni inconveniente che di ciò nasce; et da una parte non vorrebbe che il viceré lasciasse pacificamente publicarla, da l'altra non vorrebbe che nascessero simili disturbi nelle cose ecclesiastiche.*

Pertanto se fra questi due "estremi" vi fosse stato "qualche mezzo", il Castagna riteneva che il re cattolico ne sarebbe stato contento<sup>329</sup>.

Nel frattempo, a Napoli furono esercitate notevoli pressioni di natura morale e religiosa tanto sul viceré quanto sui ministri della Corona. I primi a farne le spese furono i reggenti del Consiglio Collaterale Francesco Antonio Villani e Francisco Reverter, i principali consiglieri delle autorità di governo in materia giurisdizionale. Il Villani, poco prima della Pasqua del 1569, si vide rifiutare confessione e comunione dal proprio confessore francescano, a causa del ruolo centrale da lui giocato nel contrastare la diffusione della *In Coena Domini* nel Regno. Il reggente fu quindi costretto a ricorrere a un altro religioso al quale espone le proprie giustificazioni e da cui ottenne la sospirata assoluzione, all'esplicita condizione, però, di chiedere al sovrano di porre rimedio a una situazione che metteva in pericolo la salute dell'anima del suo ministro. In seguito, per le stesse ragioni -oltre che per avere personalmente violato le disposizioni della bolla- anche il reggente Reverter si vide rifiutare i sacramenti dal proprio confessore gesuita. Inoltre, come venne denunciato a Filippo II, era giunta notizia a Napoli del fatto che il pontefice aveva dato ordini tassativi ai responsabili di tutti gli Ordini religiosi affinché i loro confessori non accordassero l'assoluzione al viceré e ai membri del Consiglio Collaterale. La minaccia che gravava sulle coscienze del duca d'Alcalá e dei reggenti Villani e Reverter, tutti e tre alquanto avanti negli anni e quindi considerati in pericolo di morte, era tale da spingere i vertici napoletani a chiedere al sovrano d'intervenire in qualche modo, non potendo essi "stare con questo scrupolo"<sup>330</sup>. Che tali i timori non fossero di pura facciata, è testimoniato dal fatto che, in occasione di un attacco di gotta del duca d'Alcalá, un *criado* del viceré, temendo per la vita del suo padrone, chiese al cardinal Pacheco di ottenerne l'assoluzione dal papa, qualora fosse incorso nelle censure della *In Coena Domini*. Come ebbe a commentare da Roma don Juan de Zúñiga, che tale passo fosse stato compiuto con il consenso o all'insaputa del viceré, era evidente che "en aquel aprieto huviera pocos que no hizieran lo mismo"<sup>331</sup>.

Alcuni elementi lasciano arguire che esistesse anche in ambito napoletano una certa diversità di vedute tra i confessori circa l'atteggiamento da tenere nell'amministrazione dei sacramenti agli ufficiali del re. Di notevole interesse, a questo proposito, è il caso riferito al generale Borja dal gesuita Giovanni Battista Bonocore, figura di spicco del panorama ecclesiastico napoletano, già docente di diritto canonico nello Studio, il quale era anche stato stretto collaboratore nonché confessore dell'arcivescovo Alfonso Carafa. Un avvocato fiscale, ex allievo del Bonocore, aveva interpellato il gesuita per sapere se si doveva ritenere scomunicato ai sensi della *In Coena Domini* per avere eseguito gli ordini del viceré e del Collaterale di porre sotto sequestro i beni patrimoniali di un vescovo che aveva pubblicato la bolla, nonostante il divieto delle autorità di governo.

Il Bonocore, dopo avere esaminato la questione e aver sentito il parere di altri membri della Compagnia, rispose in senso negativo:

*non solo perché alcuni dottorj nostri nel tractato de potestate secularj vogliono che per disubdientia del prelato possa il Re eseguire nelle benj patrimonialj, ma ancho quello che più importa è che la bulla parla di chi impedisce lettere apostoliche sine suo beneplacito et examine per lettere domandate [sic per domandante] l'exequatur.*

Ora, poiché tale atto espressamente vietato dalla bolla era di competenza esclusiva del viceré e del Collaterale, gli altri ministri regi erano da considerarsi al riparo dalle censure in quanto meri esecutori di ordini<sup>55</sup>. A causa di questa posizione, alcuni domenicani denunciarono il Bonocore al nunzio apostolico per aver impartito all'avvocato fiscale quell'assoluzione che essi gli avevano negato. Il gesuita, convocato dal rappresentante pontificio, chiari di non avere in alcun modo assolto il fiscale e sottolineò invece come fossero stati i domenicani ad avere errato perché, dichiarando di aver rifiutato l'assoluzione al penitente in questione, essi avevano di fatto violato il segreto della confessione. A ogni modo, il padre Bonocore affermò che, da parte sua, avrebbe senza dubbio assolto l'ufficiale regio per le ragioni summenzionate. Alla considerazione del nunzio che "queste cose de la bulla sono odiose" e all'invito a tenere un comportamento particolarmente circospetto, indirizzando altrove eventuali penitenti 'a rischio', il Bonocore, richiamandosi all'esempio dato dal padre Alfonso Salmerón -in occasione di una famosa discussione sull'*exequatur* con il viceré<sup>56</sup>- oppose la necessità di testimonianza e di responsabilità cristiana cui i membri della Compagnia erano tenuti:

*siano obligatj dire la verità in presentia del Re et di tutto il mondo, tanto più che l'ultime resolutionj vengeno nel nostro collegio, et si bene sono contra del Re, et sua Ex<sup>ca</sup> disse volerj cacciar da Napoli, habbiamo patientia, siamo a tempo di pigliare il martirio senza andar in India, o Germania<sup>57</sup>.*

Una posizione, quella del Bonocore, che cercava di coniugare il desiderio di difendere i principi della Chiesa con l'esigenza di agire con prudenza, dimostrando la giusta comprensione per il travaglio delle coscienze dei ministri del re, chiamati a dare esecuzione a ordini del sovrano che con quei principi cozzavano. Peraltro l'esistenza di simili opinioni non cancellava i problemi di coloro che, come i reggenti del Collaterale, erano maggiormente esposti ai fulmini delle autorità ecclesiastiche. Nel 1570, i religiosi chiamati ad assistere il reggente Villani, gravemente ammalato, si rifiutarono d'impartire l'assoluzione all'anziano ministro del re. Il nunzio apostolico acconsentì a concedergliela solo allorché fu in punto di morte e a condizione che, qualora fosse vissuto, avrebbe dovuto astenersi dal prestare la propria opera e il proprio consiglio al viceré su problemi di ordine giurisdizionale. Altri membri del Collaterale denunciavano analoghe pressioni di natura spirituale affinché non ostacolassero l'applicazione della *In Coena Domini* nel Regno di Napoli<sup>58</sup>.

Anche a Milano i gesuiti si distinsero per un atteggiamento particolarmente sensibile alla tutela della tranquillità delle coscienze del governatore e dei ministri del re cattolico. Nella primavera del 1569, l'attenzione delle autorità laiche ed ecclesiastiche era concentrata sulla questione della liceità delle imposte. Il clima d'inquietudine che l'applicazione del IV canone della bolla aveva diffuso tra finanzieri e appaltatori dei dazi

rischiava infatti di compromettere seriamente il funzionamento dei meccanismi della fiscalità delle comunità e dello Stato. Se -come si vedrà- è possibile ravvisare nell'azione del cardinale Borromeo e del pontefice la ferma volontà di utilizzare la *In Coena Domini* per ottenere il riconoscimento dell'esenzione del clero milanese dai dazi cittadini, in quella dei gesuiti milanesi sembra prevalere la volontà di mediare tra le istanze del governatore e quelle dell'arcivescovo, vale a dire di "conservare la pace tra questi duoi principi così buoni christiani"<sup>39</sup>. Pare addirittura che i padri della Compagnia di Gesù avessero presentato al cardinale Borromeo una serie di dubbi circa i problemi legati alla bolla favorevoli alle autorità di governo al punto che il prelado preferì non trasmetterli a Roma nel timore che finissero per favorire la posizione regia agli occhi del pontefice. Tra coloro i quali cercavano un punto di equilibrio accettabile tra le esigenze proprie del governo dello Stato e la necessità di rispettare i dettami della bolla, vi era il padre Leonetto Chiavone, rettore del Collegio gesuitico di Brera, pienamente conscio della delicatezza di una situazione in cui molte erano le anime "illiqueate nella scomunica" e in cui si profilavano contrasti sempre più aspri tra arcivescovo e governatore. In tale contesto, il gesuita denunciava come

*sono molti assoluti da fratj, et li stessi assolutj sanno di essere male assoluti, et pur per non passar la pascha senza comunione sono andati da genti che non si hanno fatto scrupolo<sup>40</sup>.*

Per meglio intendere questi problemi, vale la pena di soffermarsi sulla situazione della Repubblica di Venezia, caratterizzata dalla presenza di un nunzio papale del calibro di Giovanni Antonio Facchinetti. Nel 1568, il tentativo di pubblicare nel territorio della Serenissima la nuova redazione della *In Coena Domini* era stato all'origine di forti contrasti a livello politico e diplomatico. L'anno successivo, il nunzio informò la Curia delle lamentele del governo veneziano per il fatto che

*alcuni padri Jesuiti et della religione di Servi et S. Sebastiano havessero licentati i penitenti senza volergli assolvere per haver riscosso dattii et gabelle da persone religiose.*

La cosa aveva naturalmente destato grande preoccupazione nelle autorità<sup>41</sup>. Come ebbe a scrivere il medesimo nunzio:

*il negotio della bolla In Coena Domini fa un moto grandissimo et, se non fusse governato con quella prudenza che N.S., saria atto a partorire che i maligni penseriano di persuadere a levare in parte l'obedienda; et si sentono andar a torno [sic] certe voci che non sono punto buone. Io affermo che i più peccano per ignoranza; et i dattii et gabelle che impongono et riscuotono, credono di poterlo far nel modo che fanno et quando saranno fatti capaci, con quei modi che saprà far S. B.ne, a quanto s'estende l'autorità de' Prencipi secolari sopra ciò, voglio credere che non solo la bolla si pubblicherà, ma si metterà anco in quell'osservanza che sarà di sodisfattione a N.S.; ma conosco esser bisogno che N.S. usi della solita sua pazienza et destrezza, et pensi a tutte quelle vie che sono opportune per far capaci della verità questi signori, della quale, eccetto pochissimi che peccano per malitia, gli altri sono ignorantissimi<sup>42</sup>.*

In questa situazione, il problema della confessione di coloro i quali fossero incorsi nelle censure fulminate dalla bolla manteneva tutta la propria rilevanza. Monsignor

Facchinetti suggerì al cardinal nipote che Pio V attribuisse a due religiosi “buoni et dotti” di sua piena fiducia, l’autorità di assolvere i penitenti in alcuni dei casi riservati,

*perché m'incresce di mandare via qualch'uno sconsolato come m'accadè l'alt'hieri che venne un giovane della secreteria di questi signori, domandandomi l'assoluzione per havere scritto di commissione d'un segretario alcune cose pregiudiziali alla giurisdizione ecclesiastica. La bolla è generale, ma in quelli che non sono gli attori principali saria forsi bene, fin che la bolla si potesse mettere in osservanza, usare gratia d'assolvere qui quelle persone le quali sono conosciute essere timorose del Signor Iddio et che frequentano i sacramenti.*

La medesima richiesta, notava il nunzio, gli era stata presentata dai gesuiti. Nel chiedere istruzioni sul da farsi, il Facchinetti insisteva sul fatto che da parte sua aveva compassione “all’anime di questi poveretti, né vorrei che per il mal uso si mettessero in disperazione”<sup>43</sup>. Dunque una linea, quella del rappresentate diplomatico della Santa Sede, di prudente attenzione alle esigenze spirituali dei ministri della Serenissima, stretti tra l’obbedienza al Principe e quella da prestare alla Chiesa. Il Facchinetti riuscì a ottenere da Pio V l’autorizzazione alla nomina di un massimo di quattro confessori di sua fiducia, con la facoltà di assolvere dalle censure della *In Coena Domini*,

*alcuni particolari, cioè quelli che non sono li autori principali, come casattieri, scrivani dei dati et gabelle, et simili secretarii et sottosegretarii, i quali non siano consiglieri della deliberatione, ma puri e nudi ministri.*

A questo punto, però, il nunzio fece presente alla Curia il dubbio circa il fatto “se questi tali si debbono assolvere non promettendo essi d’astenersi del loro offitio per l’avenire”. Da parte sua, il Facchinetti era del parere di concedere l’assoluzione anche in assenza dell’impegno dei penitenti a rinunciare in futuro ai loro compiti<sup>44</sup>. Tale posizione ricevette il significativo sostegno dei gesuiti veneziani: il padre Cesare Elmi chiese infatti al generale Borja d’intervenire sul pontefice a favore di quei penitenti che erano assidui frequentatori della chiesa della Compagnia e che si trovavano esposti alla scomunica per “attioni secondarie”, vale a dire legate all’esecuzione di ordini superiori contro o in violazione della bolla. Costoro infatti

*facilmente potriano spesso cascar in tali attioni secondarie per havere negocij negli quali gli può spesso occorre [sic per **occorrere**] occasione per cascar in quelle attioni et non possono lasciar tali negocij per la necessaria sustentatione loro et delle famiglie.*

Il trovarsi costantemente nell’obbligo di adempiere a doveri contrari alla propria intima volontà, era assimilabile a un vero e proprio stato di necessità, verso il quale -ad avviso del padre Elmi- si sarebbe dovuto guardare con la debita comprensione, al fine di non allontanare i fedeli dai sacramenti, con l’evidente pericolo per la salvezza delle loro anime che ciò avrebbe comportato<sup>45</sup>.

Date le numerose implicazioni a livello politico e giuridico-canonico della vicenda della *In Coena Domini* nel 1568-69, risulta chiaro come la soluzione dei problemi da essa aperti finisse in buona misura per prescindere dagli aspetti più strettamente spirituali. Solo un compromesso essenzialmente politico poteva infatti stemperare le tensioni accumulate tra la corte spagnola e la Curia pontificia. Il compromesso che si fece faticosamente strada passò per la rinuncia da parte della Santa Sede alla lettura

della bolla in volgare nelle chiese e per la significativa modifica dell'interpretazione prima e della formulazione stessa del suo IV canone, poi, a causa della pesante ipoteca che esso conteneva sull'autonomo esercizio della fiscalità da parte dei Principi<sup>466</sup>.

Il compromesso tra le istanze del pontefice e quelle del re cattolico cominciò a farsi faticosamente strada a Milano. Già alla fine di aprile 1569, l'agente del cardinale Borromeo presso la Curia papale, Niccolò Ormaneto, informò l'arcivescovo che Pio V considerando come

*dalla pubblicazione fatta alla presenza de' laici ne nascano de' disordini, et sinistre interpretationi, però si è risoluto, che la pubblicazione sia fatta solamente coram personis Ecclesiasticis, quelli massimamente che hanno cura delle anime, et delle confessioni così secolari, come regolari, a quali sia ingiunto che nell'assolutioni habbiano a servir ad unguem il contenuto della detta Bolla<sup>471</sup>.*

Tale decisione pontificia modificava solo uno dei punti di maggior preoccupazione per i ministri regi, vale a dire quello della pubblicità accordata alla *In Coena Domini*, mediante la sua lettura nelle chiese. La formulazione della bolla restava infatti immutata, così come la volontà di metterla in esecuzione, compito quest'ultimo che veniva affidato a confessori e curati. A cambiare era in sostanza la sfera in cui si collocava la sua divulgazione: in questo modo, il pontefice mettendo da parte la dimensione più propriamente 'pubblica' rappresentata dalla lettura fatta *coram populo*, puntava su quella 'privata' della coscienza del singolo fedele<sup>481</sup>.

Tutto ciò non annullava evidentemente le ragioni su cui Filippo II e i suoi ministri basavano la loro netta opposizione alla bolla. Nel maggio 1569, comunicando al papa la propria soddisfazione per la decisione di rinunciare alla solenne pubblicazione della *In Coena Domini* nelle chiese dello Stato di Milano, il duca d'Albuquerque avanzò la richiesta che si facesse anche a meno della sua diffusione e dell'esortazione per la sua osservanza a prelati e confessori, che avrebbero prodotto i medesimi effetti pratici della pubblicazione della bolla<sup>491</sup>. A ogni buon conto, la via dell'accordo era stata ormai, seppur con fatica, imboccata. Nel corso del 1569-1570 -complice il progressivo miglioramento del clima politico e diplomatico tra Spagna e Santa Sede a causa della priorità accordata da Pio V alla formazione della Lega contro il Turco<sup>501</sup>- si andò delineando un compromesso sostanziale intorno all'interpretazione del IV canone della bolla. Infatti, una volta che questa clausola fu di fatto depotenziata così da non rappresentare più una minaccia all'ordine sociale e politico per gli Stati cattolici, la diffusione della *In Coena Domini* cessò di rappresentare di per sé un problema di portata fondamentale. Come scrisse infatti già ai primi del Seicento, lo storico vicentino Cesare Campana, essendo Filippo II e Pio V disposti al "beneficio universale",

*non fu malagevole poi, l'andar dando convenevol form'a tutte le cose, com'erano gli honesti desideri di Sua Santità, maggiormente, che succedendo appresso la importantissima guerra contra Turchi, distrasse le cure del Pontefice, e prima ch'ella si terminasse morì, senza che per quei particolari più importanti nascesse importante alteratione<sup>511</sup>.*

\* \* \*

Quella della *In Coena Domini* nel 1568-70 fu senza dubbio una vicenda dalle molteplici implicazioni, di natura politica, fiscale e religiosa. Proprio questo suo carattere

di crocevia di problemi ne rappresenta l'elemento di maggior interesse. La dura reazione di Filippo II documenta in maniera eloquente come la radicale opposizione della Corona alla diffusione e all'applicazione delle disposizioni della bolla fosse legata principalmente al carattere teocratico della rivendicazione da parte del pontefice di una suprema potestà regolatrice in un ambito, quale quello della fiscalità, che era ormai da tempo una delle attribuzioni esclusive della sovranità dei Principi. Ben si comprende pertanto come, solo una volta accantonati i suoi due aspetti potenzialmente più sovversivi per la Corona, la *In Coena Domini* tornasse a essere lo strumento giuridico principe per la difesa dell'immunità tributaria e della giurisdizione ecclesiastica. La soluzione adottata infatti non annullò la validità della bolla -la cui diffusione rimase da allora in poi limitata al clero in cura d'anime e ai confessori- né impedì che essa fosse ampiamente utilizzata dalla Chiesa, da allora in poi, nei frequenti conflitti giurisdizionali o fiscali con le autorità degli Stati cattolici.

I contrasti originati dalla nuova redazione della *In Coena Domini* promulgata da Pio V furono, a loro volta, causa di lacerazioni per le coscienze di viceré e ministri incaricati di dare esecuzione alle disposizioni del re contrarie alla sua pubblicazione, nonostante le sanzioni della Chiesa. Peraltro, sulla base della documentazione esaminata, è possibile rimarcare l'esistenza di posizioni per nulla omogenee all'interno degli Ordini regolari da cui proveniva molta parte dei confessori chiamati a verificare il rispetto della *In Coena Domini* nel foro della coscienza. In particolare, i gesuiti si distinsero per un atteggiamento più attento ai bisogni dei loro penitenti. Essi infatti, da una parte, si dimostrarono particolarmente inclini a favorire la causa di chi, come il viceré di Sicilia, accettava di non assumere iniziative palesemente contrarie a quanto prescritto dalla bolla; e, dall'altra, presero posizione a favore di quegli ufficiali inferiori o appaltatori dei dazi che erano costretti, in virtù dei vincoli di fedeltà al sovrano o di obblighi di natura economico-finanziari, a contrastare o violare la bolla. Si trattava in sostanza di una linea che, in nome della salvezza delle anime e del rispetto del principio dell'autorità secolare, cercava di conciliare il dovere dell'obbedienza al sovrano con il rispetto dei dettami della Chiesa.

#### ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

- AGS - Archivo General de Simancas (E = Estado; SP = Secretarías Provinciales)
- ARSI - Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma
- BNN - Biblioteca Nazionale di Napoli  
Chioccarello, t. IV - ASNa. Biblioteca. ms. XXI - A - n. 16, B. Chioccarello, "Archivio della regia giurisdizione del Regno di Napoli", t. IV "De regio exequatur"
- IVDJ - Instituto Valencia de Don Juan, Madrid

## NOTAS

- <sup>11</sup> Le origini di tale documento sono ancora poco certe, tuttavia è sicuro che sin dal XIII secolo vigeva la consuetudine per cui i papi, in alcuni giorni festivi e soprattutto il Giovedì santo, fulminavano la scomunica in forma solenne contro alcuni delitti di particolare gravità, la cui assoluzione era riservata allo stesso successore di Pietro. Nel corso del tempo, le redazioni della *In Coena Domini* subirono profonde modifiche: ad esempio, l'edizione del 1302 contemplava sei delitti, mentre nel 1372 ne erano sottoposti ad anatema nove: G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. V, Tip. Emiliana, Venezia, 1840, pp. 282-283, *ad vocem*; K. PFAFF, "Beiträge zur Geschichte der Abendmahlsbulle vom. 16. bis 18. Jahrhundert", in *Römische Quartalschrift*, II (1930), pp. 23-76; F. Claeys BOÛAERT, "Bulle In Coena Domini", in *Dictionnaire de Droit Canonique*, publié sous la direction de R. NAZ, t. II, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1937, col. 1132-1136; G. CATALANO, "Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II", in *Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo*, s. IV, vol. XIV (1954-55), pp. 27-29. Cfr. anche Q. ALDEA, "Bula in Coena Domini", in *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, vol. I, CSIC, Madrid, 1972, pp. 289-290.
- <sup>12</sup> L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, vol. VIII, *Pio V (1566-1572)*, Desclée & C., Roma, 1924, pp. 287-289 e M. BENDISCIOLI, "La bolla 'In Coena Domini' e la sua pubblicazione a Milano nel 1568", in *Archivio storico lombardo*, LIV (1927), pp. 381-399, specialmente pp. 383 e 387-388. Di particolare importanza, all'interno della tradizione storiografica italiana, è l'interpretazione che di quella vicenda diede, nel XVIII secolo, P. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, a cura di A. MARONGIU, vol. VI, Marzorati, Milano, 1971, lib. 33, cap. IV, pp. 141-158.
- <sup>13</sup> In tale direzione andavano già alcune importanti osservazioni di BENDISCIOLI, "La bolla 'In Coena Domini'" cit., pp. 391 e 394; Pfaff, "Beiträge zur Geschichte" cit., p. 36; R. GIURA LONGO, "La bolla *In Coena Domini* e le franchigie del clero meridionale", in *Archivio storico per la Calabria e la Lucania*, XXII (1963), pp. 278-279. Per un esame complessivo di questi problemi, si veda M.C. GIANNINI, "Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla *In Coena Domini* (1567-1570)", in corso di pubblicazione in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento* XXIII (1997).
- <sup>14</sup> AGS, E, leg. 902, don Luis de Requesens a Filippo II. Roma, 18 aprile 1566 (anche edito in L. SERRANO, *Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pontificado de S. Pio V*, t. I, Escuela Española en Roma, Madrid, 1914, p. 191).
- <sup>15</sup> "Memorial de les coses se han de consultar ab sa Magestad y sou sacro suppremo real consell circa de lo contingut en la bulla in coena domini noviter publicada en algunas ciutats del present regne de Serdeyna de la date en Rome VI kalendas aprilis 1567" edito in M. CANEPA, "La bolla "In Coena Domini" del 1567 in un memoriale del viceré spagnolo di Sardegna", in *Archivio storico sardo*, XXIX (1967), pp. 134-137.
- <sup>16</sup> Il duca d'Alcalá a Filippo II. Napoli, 31 luglio 1567, in *Chioccarello* t. IV, ff. 141-148r (la citazione nel testo è tratta dal f. 142v).
- <sup>17</sup> Don Juan de Zúñiga a don Luis de Requesens. Roma, 7 maggio 1568, in *Cartas de D. Juan de Zúñiga, embajador en Roma, a su hermano D. Luis de Requesens, y a otros personajes de la Corte y amigos suyos en 1568*, in *Colección de documentos inéditos para la historia de España*, t. XCVII, Imprenta de Rafael Marco y Viñas, Madrid, 1890, p. 467. Sulla retención de bulas, si veda Q. ALDEA, *Iglesia y Estado en la España del siglo XVII (ideario político-ecclesiástico)*, Pontificia Universidad de Comillas, Santander, 1961, pp. 202-206.



- <sup>181</sup> Archivo y Biblioteca Francisco Zabálburu, Madrid, carp. 79, doc. 34, lo Zúñiga al duca di Alburquerque, Roma, 8 maggio 1568 (copia sincrona); i curatori dell'edizione di questa lettera hanno erroneamente identificato come destinatario il duca d'Alba: *Cartas de D. Juan de Zúñiga* cit., pp. 468-469. Sulle reazioni degli ambasciatori a Roma degli Stati cattolici, si veda G. CAPPELLETTI, *Storia della Repubblica di Venezia*, vol. VIII, G. Antonelli ed., Venezia, 1852, p. 381.
- <sup>182</sup> Archivo Histórico Nacional, Madrid, *Estado*, leg. 1418, n. 3, "Copia de una carta del Virrey y regentes del consejo collateral de napoles de 15 de mayo 1568, sobre lo de la bulla in coena Domini hecha en aquel Reyno y otras cosas tocantes a esto" (copia coeva) e lettera del viceré a Filippo II, Napoli, 15 maggio 1568, in *Chioccarello* t. IV, ff. 165v-169r. Circa la monarchia sicula, si veda F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, vol. I, Edizioni della Regione siciliana, Palermo, 1969 (1a ed. 1887), pp. 156-177.
- <sup>183</sup> Il viceré a Filippo II, Napoli, 15 maggio 1568, in *Chioccarello* t. IV, ff. 162-163r (la citazione proviene dal f. 163r). La preoccupazione per l'ordine papale ai generali degli Ordini regolari era pienamente condivisa dai rappresentanti diplomatici degli Stati cattolici presso la Santa Sede che fecero pressioni sull'ambasciatore veneziano affinché intervenisse per primo presso Pio V: Cappelletti, *Storia della Repubblica di Venezia* cit., vol. VIII, p. 381.
- <sup>184</sup> Il viceré a Filippo II, Napoli, 15 maggio 1568 in *Chioccarello* t. IV, ff. 164v-165r; BNN, ms. XI. B. 10, "Trattati varij di materie pertinenti alla Regal Giurisdittione, cioè della Bulla in Caena Domini, de Spogli, dell'essattione delle Decime, de Regio Exequatur, di catturare i Clerici, ritrovandosi senza l'Abito, de Casi misti et altri come dal Indice", ff. 1-2r, il duca d'Alcalá a Filippo II, Napoli, 20 maggio 1568. Allo scopo di tenere sotto controllo il prezzo del pane, era stato infatti deciso di fornire sottocosto ai panettieri grano acquistato dalla città, in cambio del pagamento di 1 carlino per tomolo di pane lavorato. Erano già pervenute offerte per l'appalto biennale di tale imposta a 108.000 ducati e s'intravedeva la possibilità di spuntarne 120.000, ma l'intera questione si era arenata poiché gli eletti napoletani e tutti coloro che vi erano implicati tenevano di incorrere nelle scomuniche della bolla.
- <sup>185</sup> BNN, ms. XI. B. 10, ff. 2-5r, il duca d'Alcalá a Filippo II, Torre del Greco, 24 luglio 1568. La fermezza mostrata dal viceré non impedì, stando a quanto riferì l'ambasciatore veneziano, che un suo non meglio definito "intrinseco" si recasse da Pio V chiedendo l'assoluzione per avere avuto parte nell'imposizione di alcune gabelle, assoluzione che avrebbe ottenuto facilmente "non essendo altro pensiero del papa che d'acquistarsi possesso nelle cose d'essa bolla": Cappelletti, *Storia della Repubblica di Venezia* cit., vol. VIII, p. 386.
- <sup>186</sup> M. BENDISCIOLI. "L'inizio della controversia giurisdizionale a Milano tra l'Arcivescovo Carlo Borromeo e il Senato Milanese (1566-1568)", in *Archivio storico lombardo*, LIII (1926), pp. 241-280 e 410-469 e A. BORROMEO, "Archbishop Carlo Borromeo and the Ecclesiastical Policy of Philip II in the State of Milan", in *San Carlo Borromeo. Catholic Reform and Ecclesiastical Politics in the Second Half of the Sixteenth Century*, edited by J. M. HEADLY and J. B. TOMARO, Folger Books, Washington-London-Toronto, 1988, pp. 85-111, specialmente pp. 87-94.
- <sup>187</sup> G.B. Castelli al cardinale Borromeo, Milano, 9 giugno 1568, e il Borromeo a Niccolò Ormaneto. Mantova. 11 e 18 giugno 1568 in "Memoriale di Baldassarre Ottrocchi" edito da F. Bertani, S. Carlo, *la Bolla Coenae, la giurisdizione ecclesiastica in Lombardia, ossia considerazioni storico-critiche-canoniche sopra documenti di stato austriaci riguardanti conflitti tra Stato e Chiesa pubblicati da Sua Eccellenza Pasquale Stanislao Mancini*, Tip. di Serafino Ghezzi, Milano, 1888, pp. 85-86. Nella sua opera fortemente polemica, il Bertani pubblicò il memoriale sulla storia della bolla -ricco di documenti tratti dagli archivi ecclesiastici mila-

nesi- che era stato redatto nel 1768 dall'oblato ed erudito Baldassarre Oltrocchi a beneficio dell'arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli: l'originale del memoriale dell'Oltrocchi si trova in Archivio di Stato di Milano. *Culto* p.a., cart. 548, fasc. 8

- <sup>115</sup> Sull'indulto concesso da Leone X al re Francesco I di Francia, all'epoca padrone del Ducato di Milano, si veda L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino (sec. XIII-XVI)*, Cisalpino-Goliardica, Milano, 1973 (rist. anastatica dell'ed. del 1941), pp. 305-307. Il testo dell'indulto è stato pubblicato nella raccolta di documenti *Potestà civile e autorità spirituale in Italia nei secoli della Riforma e Controriforma*, a cura di G. CATALANO e F. MARTINO, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 23-27.
- <sup>116</sup> Il Borromeo all'Ormaneto, Milano, 30 giugno 1568, in "Memoriale di Baldassarre Oltrocchi" cit., p. 86.
- <sup>117</sup> Circa la situazione dello Stato di Milano, si veda GIANNINI, "Tra politica, fiscalità e religione" cit.
- <sup>118</sup> BNM, ms. 1750, "Copia de las Cartas que la Mag<sup>d</sup> de Phelipe Segundo mando escrivir a los Prelados del Reyno sobre la bula in coena Domini", documento datato 1567, ma in realtà attribuibile quasi con certezza al luglio 1568, non essendo attestata da alcuna altra fonte una simile proibizione per l'anno precedente. La bolla era giunta, insieme ai brevi papali per i vescovi spagnoli, nelle mani del nunzio già ai primi di giugno. Questi aveva provveduto a trasmetterli agli interessati; tuttavia, come aveva notato con un certo disappunto il Castagna, in luglio non aveva ancora ricevuto notizia circa l'avvenuta pubblicazione in terra spagnola della *In Coena Domini*, almeno con una certa solennità, dalla qual cosa aveva dedotto che vi fosse un qualche impedimento. Aveva perciò cominciato a diffonderla tra gli Ordini religiosi e i confessori da essi dipendenti: il nunzio al cardinale Bonelli, Madrid, 5 giugno e 11 luglio 1568, rispettivamente in BNM, ms. 8246. "Registro di lettere di Monsig. Arcivescovo di Rosano che fu poi Papa Urbano VII della sua Nuntiatura di Spagna sotto Pio IV, V, et Gregorio XIII", p. 741 e in SERRANO, *Correspondencia diplomática* cit., t. IV, p. 409.
- <sup>119</sup> BNM, ms. 8246, pp. 819-820, il nunzio Castagna al cardinale Bonelli, Madrid, 1 agosto 1568, con allegata copia della lettera di Filippo II al provinciale dei gesuiti, Madrid, 16 luglio 1568, alle pp. 821-824 e della risposta, non datata, del medesimo provinciale al re, alle pp. 824-825. Un'altra copia della lettera di Filippo II, inviata dal provinciale al generale della Compagnia, Francisco Borja, è conservata in ARSI, *Hisp.* 108, f. 338 ed è edita in *Monumenta Historica Societatis Iesu. Sanctus Franciscus Borgia*, t. IV, Typis Gabrielis Lopez del Horno, Matriti, 1910, p. 672, n. 4.
- <sup>120</sup> AGS, *SP*, lib. 425, ff. 250-260r. "Instruction de lo que vos el Comendador mayor de Castilla del nuestro Consejo de estado y nuestro embaxador en Roma haveisde hazer en aquella corte". Madrid, 31 luglio 1568.
- <sup>121</sup> Sul valore sociale della confessione, si vedano le osservazioni di J. DELUMEAU, *La confessione e il perdono. Le difficoltà della confessione dal XIII al XVIII secolo*, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 1992, pp. 75-84 e di F. RURALE, "Il confessore e il governatore: teologi e moralisti tra casi di coscienza e questioni politiche nella Milano del primo Seicento", in *La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca*, a cura di E. BRAMBILLA e G. MUTO, Unicopli, Milano, 1997, pp. 349-350.
- <sup>122</sup> *Ibid.*, ff. 253v-254r.
- <sup>123</sup> Memoriale pontificio in risposta ai punti sollevati dall'ambasciatore spagnolo edito in SERRANO, *Correspondencia diplomática* cit., t. IV, pp. 7-8.

- <sup>124</sup> Su questi problemi, anche se per un periodo successivo a quello qui in esame, si vedano le importanti considerazioni di F. RURALE, "Il confessore e il governatore" cit., pp. 343-370.
- <sup>125</sup> ARSI, *Hisp.* 109, f. 43v, il p. Pedro Saavedra al generale Francesco de Borja, Madrid, 17 settembre 1568.
- <sup>126</sup> ARSI, *Ital.* 136, f. 189, il p. Paolo Achille al Borja, Palermo, 30 settembre 1568. Sui contrasti a causa della monarchia sicula che raggiunsero in varie occasioni punte di grande asprezza, si veda H. G. KOENIGSBERGER, *La práctica del Imperio*, Alianza, Madrid, 1989, pp. 165-170.
- <sup>127</sup> Francisco Borja al p. Achille, Roma, 9 novembre 1568, in *Monumenta Historica Societatis Iesu, Sanctus Franciscus Borgia* cit., t. IV, doc. 680, pp. 671-673. I gesuiti palermitani prestavano la loro opera di consiglieri del vicerè in delicate questioni di coscienza collegate al governo politico del Regno anche prima della venuta del marchese di Pescara: F. RURALE, *I gesuiti a Milano. Religione e politica nel secondo Cinquecento*, Bulzoni, Roma, 1992, pp. 178-179.
- <sup>128</sup> ARSI, *Ital.* 136, ff. 389v-390r, il p. Achille al generale Borja, Palermo, 30 dicembre 1568.
- <sup>129</sup> *Ibid.* 137, ff. 72r e 84r, il p. Achille al p. Juan Polanco, Palermo, 28 febbraio 1568 e il p. Juan Montoya al Borja, Palermo, 4 aprile 1568.
- <sup>130</sup> Il vicerè a Filippo II, Napoli, 7 maggio e Torre del Greco, 15 maggio 1569, in *Chioccarello* t. IV, ff. 209 e 211.
- <sup>131</sup> Don Juan de Zúñiga a Filippo II, Roma, 6 maggio 1569, in SERRANO, *Correspondencia diplomática* cit., t. III, pp. 69-70; IVDJ, *envío* 111, doc. 45, don Juan de Zúñiga a Filippo II, Roma, 13 giugno 1569 (minuta).
- <sup>132</sup> Archivio Segreto Vaticano, *SS-Spagna*, vol. 4, ff. 89v-90r, il nunzio Castagna al cardinale Alessandrino, Madrid, 17 luglio 1569 (la citazione proviene dal f. 90r).
- <sup>133</sup> Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXVII. A. 21, ff. 379-381r, il duca d'Alcalá e il Consiglio Collaterale a Filippo II, Torre del Greco, 10 giugno 1569. Sulle carriere del Villani e del Reverter, si veda R. MANTELLI, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli*, Lucio Pironti, Napoli, 1981, pp. 68-72, 174-175 e 216-217.
- <sup>134</sup> IVDJ, *envío* 12, doc. 196, don Juan de Zúñiga a Filippo II, Roma, 18 maggio 1569.
- <sup>135</sup> ARSI, *Ital.* 137, ff. 248-249, il p. Bonocore al Borja, Napoli, 23 settembre 1569. Sul p. Bonocore, si veda R. DE MAIO, *Alfonso Carafa Cardinale di Napoli (1540-1565)*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1961, pp. 140-141.
- <sup>136</sup> Il Bonocore si riferiva alla discussione avuta dal Salmerón con il duca d'Alcalá tre anni prima. In quell'occasione, secondo la testimonianza lasciata dal medesimo Salmerón, essendo stato richiesto dal vicerè del proprio parere sulla questione dell'exequatur, il gesuita aveva fatto "un lungo ragionamento et discorso, mostrando con efficaci ragioni la indignità et indecentia che si ritrova in essaminar le lettere apostoliche, et che è una usurpatione del privilegio, che Giesù Christo N.S. donò a santo Pietro et a suoi successori [...] et però qualsivoglia altra cosa che se attenti fare al contrario, è un volere temerario, et fare de jure humano giudici sopra il giudice de jure divino et pastori sopra al pastore": avendo il vicerè risposto che il sovrano aveva tale autorità da centinaia di anni, il gesuita aveva ribattuto che "contra la chiesa non se può prescrivere, et manco contra el jus divino espresso nell'evangelio": Alfonso Salmerón al p. Cristóbal Rodríguez, Napoli, 18 agosto 1566, in *Monumenta Historica Societatis Iesu, Epistulae Salmeronis*, t. II, Typis Gabrielis Lopez del Horno, Matriti, 1907, doc. 283, pp. 95-97.

- <sup>137)</sup> ARSI, *Ital.* 137, f. 248.
- <sup>138)</sup> Il duca d'Alcalá e il Consiglio Collaterale a Filippo II, Napoli, 29 gennaio 1570, in *Chioccarello* t. IV, f. 213r.
- <sup>139)</sup> Sul contesto politico di questa vicenda si vedano anche le osservazioni in GIANNINI, "Tra politica, fiscalità e religione" cit.
- <sup>140)</sup> ARSI, *Ital.* 137, f. 129, il p. Leonetto Chiavone al Borja, Milano, 13 maggio 1569.
- <sup>141)</sup> Il nunzio Facchinetti al cardinale Michele Bonelli, Venezia, 6 aprile 1569, in *Nunziature di Venezia*, vol. IX, (26 marzo 1569 - 21 maggio 1571), a cura di A STELLA, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1972, doc. 4, pp. 39-40.
- <sup>142)</sup> Il nunzio al cardinale Bonelli, Venezia, 7 maggio 1569, *ivi.* doc. 20, p. 59.
- <sup>143)</sup> Il nunzio al cardinale Bonelli, Venezia, 21 maggio 1569, *ivi.* doc. 28, p. 69.
- <sup>144)</sup> Il nunzio al cardinale Bonelli, Venezia, 4 giugno 1569, *ivi.* doc. 32, p. 74.
- <sup>145)</sup> ARSI, *Ital.* 137, f. 159r, il p. Cesare Elmi al Borja, Venezia, 25 giugno 1569.
- <sup>146)</sup> Su tutto questo, si veda GIANNINI, "Tra politica, fiscalità e religione" cit.
- <sup>147)</sup> Niccolò Ormanetto al cardinale Borromeo, Roma, 23 aprile 1569, in "Memoriale di Baldassarre Oltrocchi" cit., pp. 87-88.
- <sup>148)</sup> Sulla questione fondamentale del mutamento della penitenza da sacramento 'sociale' a sacramento 'individuale' -accompagnato nella seconda metà del Cinquecento dalla diffusione del confessionale- si vedano le importanti riflessioni di J. BOSSY, "Storia sociale della confessione nell'età della Riforma", in IDEM, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino, 1998, pp. 59-85 e W. DE BOER, "Ad audeindi non videndi commoditatem. Note sull'introduzione del confessionale soprattutto in Italia", in *Quaderni storici*, n.s., 77 (1991), pp. 543-572.
- <sup>149)</sup> Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), *Santa Sede*, leg. 37, f. 14, il duca d'Albuquerque a Pio V, Milano, 12 maggio 1569.
- <sup>150)</sup> F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, vol. II, Einaudi, Torino, 1986<sup>3</sup>, pp. 1158-1164 e M. RIVERO RODRÍGUEZ, "El servicio a dos cortes: Marco Antonio Colonna, almirante pontificio y vasallo de la Monarquía", in MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), *La corte de Felipe II*. Alianza, Madrid, 1994, pp. 333-345. Circa l'atteggiamento prudente di Pio V in questa fase, cfr. le osservazioni di J. LYNCH, "Philip II and the papacy", in *Transactions of the Royal Historical Society*, s. V, vol. XI (1961), pp. 31-32.
- <sup>151)</sup> C. CAMPANA, *Vita del Catholicò, et Invittissimo Re Don Filippo Secondo*, Appresso Giorgio Greco, Vicenza, 1605, vol. III, parte III<sup>a</sup>, pp. 49-50. Sull'epilogo di questa vicenda, si veda GIANNINI, "Tra politica, fiscalità e religione" cit.